



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 2-2008
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

6



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

F. Franceschi, *La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo*, Jovene Napoli, 2007, pp. 320.

Lo studio svolto dall'A., come annuncia la premessa, "si propone di illustrare semplici linee di sviluppo della condizione degli enti della Chiesa nell'arco di tempo considerato"; e, senza dubbio, raggiunge l'obiettivo, nonostante le difficoltà sottese a una indagine di tenere "unificante", che muove in una realtà di strutture giuridiche e di scelte legislative numerose ed eterogenee. In un settore spesso analizzato per comparti, peraltro, a sostegno e a ulteriore merito dell'iniziativa si dispone anche la capacità di cogliere, con sensibile attenzione, il più generale intento riformatore civile, che opera per differenziate vie (autorizzazione agli acquisti, riconoscimento degli enti, soppressioni e riforme) con l'unico deliberato obiettivo di contenere entro precisi confini giuridici un'influenza ecclesiastica pervasiva e difficilmente controllabile da un sistema di governo che si pone con la ferma volontà di realizzare incisive riforme dell'assetto sociale, di organizzare uno Stato là dove esiste una pluralità di contesti, di culture, di tradizioni e di condizioni socio-economiche.

Gli enti della Chiesa cattolica, nel territorio italiano (e non soltanto in questa parte dell'Europa) hanno sempre svolto determinanti funzioni di supplenza nel soddisfacimento di primarie attese, in alcuni casi rese a seguito di espresse legittimazioni concordatarialemente definite, talora con un'autonoma occupazione di spazi e necessità sociali "abbandonati", il più delle volte con taciti, ma bendisposti, consensi generali. Il XIX sec., comunque, ha segnato un passaggio epocale, caratterizzato da una diffusa volontà di affrancarsi dal "dominio ecclesiastico" a mezzo di mirate riforme.

Dalla dominazione francese ai moti costituzionali del 1848 si succedono una riforma statale delle istituzioni della Chiesa e una restaurazione che hanno precisi riflessi sulle strutture ecclesiastiche: esiti che

l'A. esamina nei due capitoli della prima parte del volume. Così, il 1° cap. delinea la situazione delle istituzioni ecclesiastiche in Italia alla fine del '700 e, di seguito, le soppressioni e le trasformazioni di enti del ventennio franco napoleonico, che si presentano come espressione di un disegno organico "finalizzato all'asservimento della Chiesa", senza trascurare quanto avviene in materia di enti ecclesiastici nelle altre aree della penisola. La "restaurazione" (nella lettura resane dal 2° cap.) si dispiega con un accoglimento solo parziale delle richieste della Chiesa cattolica rivolte ad ottenere "il ripristino della propria organizzazione per come regolata dal diritto canonico", in parte per il mutare delle attese sociali, in parte per l'applicazione delle garanzie di stampo giurisdizionalista vantate dalle sovranità civili (v. l'art. 10 del Codice per il Regno delle due Sicilie del 1819 e l'art. 25 del Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1837). Se si danno difficoltà per una ricostituzione delle strutture ecclesiastiche secondo le prospettive del diritto canonico (e l'A. le segnala nel dettaglio), questo comunque non impedisce una complessiva rinascita delle comunità religiose; e molto rileva, a tal fine, il ripristino dell'autonomia ecclesiastica nell'amministrazione patrimoniale delle proprie istituzioni, per quanto conservino consistenza autorizzazioni e controlli per gli acquisti di beni immobili. Nello stesso periodo, peraltro, il settore dell'assistenza e della beneficenza comincia a presentarsi come luogo di scontro.

La seconda parte del testo guarda agli interventi che si concretano dalla formazione dello Stato unitario alla fine del XIX sec., premesso l'esame in un primo capitolo delle linee generali della legislazione in materia di istituti ecclesiastici. E in questa parte del lavoro l'analisi si fa opportunamente più dettagliata, perché dal ventaglio di situazioni espresse dagli Stati preunitari è doveroso passare all'esame dei progetti legislativi e delle soluzioni adottate da uno Stato nazionale, ossia, come afferma l'A. forse con una vena di idealismo, da un "potere politico forte e

stabile, capace di esprimere una volontà sovrana indipendente da condizionamenti esterni” (p. 119), forte anche di “una nuova concezione del diritto, già emersa e affermata durante il periodo rivoluzionario e napoleonico” e “dalla diffusa ostilità nei riguardi dei fenomeni associativi e istituzionali d’origine ecclesiastica”.

La svolta liberale nel Regno di Sardegna, specifica l’A., avvia un processo di laicizzazione che trova prime espressioni con l’esclusione dal Regno della Compagnia di Gesù, con le leggi Siccardi del 1850, con le leggi soppressive delle corporazioni religiose del 1855. Di seguito, la politica ecclesiastica del nuovo Stato unitario muove su linee separatiste, per quanto insieme manifesti marcate espressioni di neogiurisdizionalismo, con interventi massicci su enti e beni ecclesiastici, dettati da politiche giuridiche ed economico sociali che si presentano, comunque, anche in ragione della eterogeneità degli enti, disorganici e disomogenei. E questo (direi, opportunamente) consiglia all’A. di procedere con un’analisi delle più significative forme di intervento statale sugli enti ecclesiastici.

Il controllo sugli acquisti dei corpi morali viene presentato (nel 2° cap.) come l’esordio di una legislazione che afferma “la potestà dello Stato di legiferare in materia di istituti della Chiesa cattolica in maniera autonoma e indipendente da ogni previo accordo con la Sede romana” (p. 151) e come momento di “parificazione tra corpi morali ecclesiastici e laicali”. Nello stesso senso opera anche l’imposizione della tassa annuale sui corpi morali e sulle mani morte che viene introdotta con la l. 1851/1184.

Nel terzo capitolo si affronta il rilevante tema del riconoscimento legale degli istituti ecclesiastici, con un’attenta disanima della portata della codificazione civile del 1865 e, in particolare, dell’art. 2 dello stesso codice (il cui rilievo è certo dominante, ma, talora, direi trascurato), sia con riferimento all’introduzione “del controllo statale sulla creazione dei corpi morali ecclesiastici” (p. 168), sia per

l’attribuzione “della personalità propria del diritto pubblico (p. 171) capace di legittimare i controlli civili e di supportare le successive scelte di eversione dell’asse ecclesiastico; un discorso che, poi, il quarto capitolo sviluppa con riguardo all’assoggettamento della gestione del patrimonio degli istituti ecclesiastici alle leggi civili, e il 5° cap. riprende per quanto concerne la soppressione della personalità giuridica degli stessi.

Le analisi di questi temi sono arricchite dalle riflessioni svolte dalla dottrina classica e più recente; cercano di cogliere i dati di novità di ciascuna legge soppressiva e, insieme, le note comuni di un disegno politico e legislativo che tutto intende ricondurre sotto l’autorità dello Stato, senza per questo trascurare specificità e competenze degli istituti ecclesiastici e l’esigenza di una congrua utilizzazione dei beni che, via via, pervenivano allo Stato. Con realismo si segnalano anche i limiti delle intervenute riforme, che consentono a più istituti di sfuggire alla soppressione e una più generale sopravvivenza delle comunità religiose a livello di associazioni di fatto, nonché i modesti benefici economici pervenuti allo Stato a seguito dell’eversione dell’asse ecclesiastico. Non mancano cenni alle controversie interpretative inevitabilmente sorte nell’attuazione di un così complesso ordine di interventi, in buona parte da ascrivere alla carenza “di un parametro certo di ‘ecclesiasticità’, legislativamente fissato” (p. 252) Si segnala l’assenza di intenti “odiosi” e l’attenta cura rivolta ad assicurare l’ordinario esercizio delle “necessità di culto” e delle “esigenze religiose della popolazione”.

Trattando degli enti ecclesiastici conservati, nel VI capitolo, l’A. evidenzia la portata piuttosto ampia delle “esenzioni” dall’applicazione delle leggi soppressive, ma anche l’ampia gamma di imposizioni fiscali e autorizzative. Di questo dà ragioni generali e specifiche, e trae la conclusione che “nella seconda metà del XIX secolo lo Stato italiano pose in essere nei riguardi degli enti ecclesiastici conservati un regime di diritto singolare

o speciale, che affiancò, in più punti derogandola, la disciplina di diritto comune prevista dal codice civile del 1865” (p. 283); si trattava, cioè di una “specialità negativa” giustificata, come segnalato da Jemolo, dalla peculiare configurazione degli enti e dal timore che da una più spinta applicazione del diritto comune la Chiesa avrebbe potuto trarre “una forza politica eccessiva”.

Per le istituzioni di assistenza e beneficenza, nel VII cap., si mettono correttamente in luce la volontà attrattiva della materia, esercitata dallo Stato, e gli effetti delle leggi del 1862 e del 1890, segnalando che quest’ultima coglie l’esigenza di superare una “visione meramente privatistica, per quanto sotto il controllo statale, della problematica assistenziale” (p. 290).

In conclusione, il capitolo ottavo espone le reazioni della Chiesa, segnalando come essa abbia espresso molteplici condanne, con il Sillabo e mediante i postulati dello *ius publicum ecclesiasticum externum*, ma in sostanza “non seppe, o non ebbe la forza, di opporre una valida resistenza alle crescenti rivendicazioni del potere laicale” (p. 303).

Il testo, quindi, si fa apprezzare per più ragioni per il taglio e per la sua dinamica. Se il discorso privilegia le considerazioni di fondo, ogni problematica è riguardata anche mediante riflessioni specifiche e con un’attenta esposizione dei pertinenti dettati normativi. La forma espositiva è molto chiara e piana, arricchita da note e citazioni bibliografiche, che assicurano la possibilità di un’ampia conoscenza delle problematiche trattate e, anche, strumenti per ulteriori specifici approfondimenti delle stesse.

Flavia Petroncelli Hübler

Antonio Fuccillo, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli Torino 2008, pp. 138.

Il volume si inserisce in una pista di

ricerca, che l’Autore, con indiscussa competenza, percorre da svariati anni, nelle aree tematiche di confluenza tra diritto ecclesiastico e diritto privato.

Questa volta l’attenzione si dirige sul collegamento tra atti di liberalità e interessi religiosi, per indagare in qual modo la presenza dei secondi possa qualificare i primi, determinandone la configurazione giuridica e lo statuto normativo.

L’analisi prende le mosse da una ricognizione sintetica, ma mirata ed efficace, delle acquisizioni dottrinali in ambito civilistico circa la classificazione degli atti di liberalità. In particolare, viene sottolineata la distinzione tra liberalità donative e non donative. Le prime sarebbero caratterizzate dall’arricchimento della sfera patrimoniale del beneficiario; nelle altre, invece, predominano altre finalità, diverse dal mero incremento patrimoniale in favore del donatario.

Tra le liberalità non donative vengono ascritte le donazioni *solvendi causa*, di cui si ipotizza la collocazione nella categoria, di recente elaborazione, dei contratti gratuiti atipici. Tuttavia, Antonio Fuccillo intende occuparsi delle liberalità non donative nelle quali i beni, oggetto del negozio, non soggiacciono alla *lex mercatoria*, ma acquistano, in sostanza, la natura di beni relazionali. Non che questi ultimi non siano suscettibili di valutazione economica o che non si possa parlare di “arricchimento morale” del donante, come opportunamente ricorda Fuccillo, ma quel che è centrale nella ricerca condotta è la categoria di liberalità non donativa, che, in quanto connotata da interessi relazionali, si viene a delineare con caratteristiche autonome rispetto al più ampio *genus* degli atti di liberalità.

È questa autonomia che Fuccillo rimarca nella sua monografia, per trarne rilevanti conseguenze sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello dell’individuazione della disciplina applicabile. Infatti, le liberalità non donative si caratterizzerebbero per la loro strumentalità all’esercizio di un diritto di libertà del disponente e, in via mediata, alla